

ASSOCIAZIONE CULTURALE "CREMONA BRICKS"

STATUTO

ART. 1 DEFINIZIONE

L'Associazione culturale denominata "CREMONA BRICKS" è una libera associazione di fatto, apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

Il logo dell'Associazione è il seguente:



di forma rettangolare, su sfondo bianco, raffigurante la scritta "Cremona" trasversale in colore blu, intersecante la scritta "Bricks" gialla con contorno interno nero e bordo esterno rosso, e con lieve ombreggiatura.

ART. 2 FINALITA'

L'Associazione "CREMONA BRICKS" di seguito denominata "Associazione" si costituisce con la finalità di coltivare la passione per il gioco di costruzioni "Lego®", svolgendo tutte quelle iniziative necessarie a favorire l'aggregazione degli individui che condividono lo stesso interesse, assolvendo così alla funzione sociale di maturazione e di crescita umana e civile, nel pieno rispetto della dignità e libertà degli associati e dei terzi.

ART. 3 ATTIVITA' SOCIALI

Per il perseguimento delle proprie finalità ed il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione stabilisce la propria sede legale in Cremona, Galleria XXV Aprile n. 2.

L'associazione "CREMONA BRICKS", per il raggiungimento dei suoi fini, promuove varie attività, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1. Organizzazione di fiere ed eventi locali e su tutto il territorio italiano aventi a contenuto l'esposizione lo scambio e la compravendita di costruzioni Lego® senza fini di lucro;
2. Coordinamento dei soci per la partecipazione ad eventi nazionali ed internazionali;
3. Organizzazione di conferenze e dibattiti;
4. Realizzazione, diffusione e scambio di materiali informativi, sia cartacei che a mezzo web, anche costituendo e partecipando a siti e forum;
5. Collaborazione e accordi con terzi e con i gruppi che perseguono i medesimi scopi sociali dell'Associazione;
6. Aderire, anche temporaneamente, ad altri organismi con cui condivide le finalità statutarie

ART. 4 SOCI

I soci sono così suddivisi:

1. SOCI FONDATORI: sono tutti coloro che hanno costituito l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo, e che in esso risultano identificati. Avendo contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale, ovvero economico, alla costituzione dell'Associazione, sono esonerati dal versamento di quote annuali. Perdono la loro qualità solo se rinunciano spontaneamente o divengono impossibilitati a partecipare all'Associazione. Se non rimane in carica alcun socio fondatore l'Associazione si scioglie automaticamente ed il patrimonio viene disposto a norma dell'art. 20 del presente statuto.
2. SOCI ORDINARI: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

3. SOCI ONORARI: sono nominati dai soci fondatori a loro insindacabile giudizio, e possono essere scelti tra personaggi che si sono distinti per spontanee attività in favore dell'Associazione. Possono partecipare alle Assemblee ma non hanno diritto di voto. Sono esonerati dal versamento di quote annuali.
4. SOCI BENEMERITI: sono nominati dal Consiglio Direttivo, anche su proposta dell'Assemblea dei Soci, per aver sostenuto economicamente l'Associazione con donazioni, lasciti o altri contributi economici volontari e/o saltuari. Possono partecipare alle Assemblee ma non hanno diritto di voto.

La qualità di socio può essere persa per spontanea rinuncia, espulsione o decadenza per mancato pagamento della quota annuale.

ART. 5 DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

I soci minorenni votano tramite gli esercenti la potestà genitoriale o i nominati tutori come identificati nella domanda di ammissione all'Associazione.

Il voto dei soci fondatori vale doppio rispetto a quello di ogni altro socio che ha valore unitario.

Il voto non è mai delegabile.

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione, di partecipare alle iniziative, di esprimere diritto di voto per l'elettorato attivo e passivo (quest'ultimo escluso per i minori), visionare i documenti contabili, le delibere, i bilanci, i rendiconti ed i registri, nonché recedere dall'Associazione.

La suddivisione dei soci nelle categorie di cui all'art. 4 non comporta alcuna differenza tra essi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione

ART. 5 DOVERI DEI SOCI

E' obbligo del socio versare la quota annuale.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, l'eventuale regolamento interno, le deliberazioni assunte dagli organi sociali, nonché a rispettare le idee, la libertà e la personalità degli altri soci.

I soci hanno l'obbligo di versare la quota associativa annuale, di essere coerenti con le finalità statutarie e prestare il proprio impegno personale e spontaneo nelle attività dell'Associazione.

Ogni comportamento difforme, recante pregiudizio agli scopi o al patrimonio o all'immagine dell'associazione, o ad uno o più dei soci stessi, compreso il mancato versamento della quota di adesione nel termine prescritto dal Consiglio Direttivo, verrà vagliato dal Consiglio Direttivo che prenderà i provvedimenti di cui all'art. 12, comma 1, punto 10, del presente statuto.

ART. 6 QUOTE ASSOCIATIVE

La quota associativa annuale viene stabilita dal Consiglio Direttivo.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili nè soggetti a rivalutazione.

Il mancato versamento della quota associativa annuale pena l'immediata perdita della qualità di socio, salvo ritardo scusabile, ma solo se sanato da tempestivo versamento.

ART. 7 DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende aderire all'associazione deve presentare domanda di ammissione a mezzo apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione utilizza i dati personali dei soci solo per le finalità statutarie e nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy.

Nel caso l'aspirante socio sia minore di età, la domanda deve essere presentata e firmata da chi ne esercita la potestà genitoriale.

In caso di accoglimento della domanda, l'iscrizione avverrà solo dopo il versamento della quota annuale.

In caso di rigetto per incompletezza della domanda, che avverrà con comunicazione scritta e contestuale motivazione del Consiglio Direttivo, il socio potrà ripresentare la domanda corredata dagli eventuali documenti mancanti.

ART. 8 ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio direttivo;
3. il Presidente;

ART. 9 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci; è il massimo organo di governo dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto; il voto dei soci fondatori vale doppio.

Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno il 30% degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va effettuata almeno 5 giorni prima della data dell'assemblea con le modalità ritenute più efficaci per darne la massima conoscenza ai soci, nonché attraverso pubblica affissione presso la sede legale.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità e deve essere redatto verbale dal segretario che le conserva; tutti i soci possono prendere visione di tali delibere.

ART. 10 POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea riunita in sessione ordinaria delibera su:

1. elezione del Consiglio direttivo e dei Proviriviri;
2. approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
3. approvazione degli eventuali regolamenti;
4. nomina fra i soci, anche su proposta del consiglio direttivo, uno o più esperti per settore di competenza che affianchi il consiglio direttivo e che partecipi alle sedute di quest'ultimo
5. votazione a maggioranza semplice dei presenti, anche per alzata di mano;

L'Assemblea riunita in sessione straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente pro-tempore dell'Associazione, con l'ausilio del segretario che redige verbale di ogni seduta, e da entrambi sottoscritto.

ART. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e svolge funzione prettamente amministrativa

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile tra un minimo di 3 ed un massimo di 9, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti dopo che questa ne ha deciso il numero utile con separata votazione.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno un terzo dei membri presenti alla seduta.

I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Per il primo esercizio il Consiglio Direttivo è composto dai soci fondatori.

Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Si riunisce in media 3 volte all'anno e può essere convocato dal Presidente o da almeno un terzo componenti, su richiesta motivata, oppure su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Tra i membri del direttivo vengono eletti un Segretario ed un Tesoriere che durano in carica 3 anni.

Tale suddivisione può essere determinata e specificata con apposito regolamento interno.

ART. 12 POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Nella gestione ordinaria il Consiglio Direttivo:

1. elegge il Presidente dell'Associazione, che viene scelto tra i membri del Consiglio Direttivo;
2. stabilisce le linee programmatiche da realizzare;
3. predispone gli atti da sottoporre all'assemblea;
4. formalizza le proposte per la gestione dell'Associazione;
5. elabora il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
6. elabora il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
7. stabilisce gli importi delle quote annuali dei soci;
8. predispone i regolamenti dell'Associazione;
9. redige verbale di ogni seduta, a cura del Segretario, che lo conserva;
10. applica le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione avverso quei soci che violino i principi statutari e che non rispettino i doveri di cui all'art. 5 del presente statuto. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 15 giorni al Collegio dei Probi Viri dell'Associazione.
11. Aggiorna l'elenco soci.

ART. 13 PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica 3 anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.

Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione e può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi, riscuotere pagamenti di ogni natura e rilasciare quietanza.

Può conferire ai soci procura speciale o generale per la gestione di attività varie.

In casi eccezionali di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza spettanti al solo Consiglio Direttivo, salvo ottenerne ratifica alla prima seduta possibile.

ART. 14 VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente è nominato dal Presidente e scelto fra i membri del Consiglio Direttivo; sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni qualora questi lo deleghi, per assenza od impedimento.

ART. 15 SEGRETARIO

Il segretario viene eletto fra i membri del Consiglio Direttivo dallo stesso Consiglio, dura in carica 3 anni e decade insieme al Consiglio.

Redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendoli insieme al Presidente; conserva e custodisce il libro soci ed i verbali.

Coadiuvando il Presidente e lo aiuta nell'organizzazione delle sedute.

ART. 16 TESORIERE

Il tesoriere viene eletto fra i membri del Consiglio Direttivo dallo stesso Consiglio, dura in carica 3 anni e decade insieme al Consiglio.

Ha la gestione economica dell'Associazione e prepara le bozze dei bilanci da sottoporre all'Assemblea, cura la gestione degli incassi e dei pagamenti, su delega del Presidente.

ART. 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare ricorsi e contestazioni, col ruolo di comporre amichevolmente, ove possibile, eventuali controversie,

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 soci eletti in Assemblea, qualora questa ne ritenga opportuna la nomina. Dura in carica 3 anni.

Decide insindacabilmente, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

I Probi Viri devono essere scelti possibilmente fra quei soci che non siano già membri del Consiglio Direttivo o che ricoprano la carica di Presidente.

ART. 18 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio e le risorse economiche dell'Associazione possono essere costituiti da:

1. beni, immobili e mobili;
2. contributi di qualunque natura purchè legale;
3. donazioni e lasciti;
4. rimborsi;
5. attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
6. finanziamenti pubblici;
7. accantonamenti o altre disponibilità patrimoniali;

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sul loro utilizzo, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di disponibilità economica, sono contemplati i rimborsi spesa per le attività relative all'Associazione purchè documentate.

ART. 19 ESERCIZIO ECONOMICO

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Febbraio.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 10 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ART. 20 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, a norma dell'art. 10 comma 2 del presente statuto. Il patrimonio residuo dell'ente, dedotto il passivo, deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

ART. 21 NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente statuto deve essere osservato come norma fondamentale dell'Associazione.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia, al Codice Civile Italiano, alla legge 383/2000 e al D.Lgs. 460/1997 e succ. mod.

CREMONA, 27 febbraio 2015

Approvato dall'Assemblea del 27 febbraio 2015

